

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 SETTEMBRE 2008, N. 35919: lo stato di necessità delle persone in materia di abusivismo edilizio o ambientale.

«...lo stato di necessità è difficilmente configurabile in materia di abusivismo edilizio o ambientale, in quanto il pericolo di restare senza abitazione è concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o dell'assistenza sociale... ».

« Invero in tale materia manca, non solo e non tanto il danno grave alla persona ...ma anche e soprattutto l'inevitabilità del pericolo: infatti l'attività edificatoria non è vietata in modo assoluto, ma è consentita nei limiti imposti dalla legge a tutela dei beni di rilevanza collettiva, quali il territorio, l'ambiente ed il paesaggio, che sono tutelati anche dalla Costituzione - art 9 -. Di conseguenza, se il suolo è edificabile, le disagiate condizioni economiche non impediscono al cittadino di chiedere il permesso di costruire. Se il suolo non è edificabile il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente. ».

Udienza pubblica del 26 giugno del 2008

Registro Gen. N 35407/07

Sentenza n 1631

35919/08



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE**

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. Guido De Maio

presidente

Dott. Agostino Cordova

consigliere

Dott. Ciro Petti

consigliere

Dott. Aldo Fiale

consigliere

Dott. Luigi Marini

consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal difensore di Savoni Sandro, nato a Roma il 7 aprile del 1966 e Muratore Maria Pia, nata a Roma il 16 febbraio del 1970, avverso la sentenza della corte d'appello di Roma dell'11 luglio del 2007;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti; sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Francesco Salzano, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avv. Mario Castagna il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue:

IN FATTO

La corte d'appello di Roma, con sentenza dell'11 luglio del 2007, confermava quella resa il 29 marzo del 2006 dal tribunale della medesima città, con cui Savoni Sandro e Muratore Maria Pia erano stati condannati alla pena di mesi uno di arresto ed euro quattromila di ammenda ciascuno, quali responsabili, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del reato di cui all'articolo 44 lettera b) del testo unico sull'edilizia,

Luigi Marini



per avere ,senza il permesso di costruire,realizzato un avancorpo in legno di metri 6,70 per 2,50 per m 3,10 di altezza da adibire a cucina. Fatto accertato il 17 settembre del 2003

Gli imputati si erano difesi sostenendo di avere realizzato quel manufatto per la necessità di ampliare l'angusta abitazione dove convivevano con i tre figli minori.

La corte confermava la decisione impugnata non ravvisando gli elementi per riconoscere l'esimente dello stato di necessità

Ricorrono per cassazione i due imputati per mezzo del proprio difensore deducendo la violazione della norma incriminatrice e dell'articolo 54 c.p. per avere la corte ritenuto insussistente lo stato di necessità

IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo

La corte territoriale ha indicato le ragioni per le quali nella fattispecie non ricorreva l'esimente invocata dalla difesa. D'altra parte , lo stato di necessità è difficilmente configurabile in materia di abusivismo edilizio o ambientale, in quanto il pericolo di restare senza abitazione è concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o dell'assistenza sociale (Così Cass. Sez III 4 dicembre 1987 Iudicello;Cass 17 maggio 1990 n. 7015;22 settembre 2001, Riccobono; 22 febbraio 2001, Bianchi). Invero in tale materia manca , non solo e non tanto il danno grave alla persona (secondo qualche decisione di legittimità per danno grave alla persona deve intendersi ogni danno grave ai suoi diritti fondamentali ivi compreso quello all'abitazione-cfr cass 11030 del 1997-), ma anche e soprattutto l'inevitabilità del pericolo: infatti l'attività edificatoria non è vietata in modo assoluto, ma è consentita nei limiti imposti dalla legge a tutela di beni di rilevanza collettiva, quali il territorio, l'ambiente ed il paesaggio, che sono tutelati anche dalla Costituzione -art 9-. Di conseguenza , se il suolo è edificabile, le disagiate condizioni economiche non impediscono al cittadino di chiedere il permesso di costruire . Se il suolo non è edificabile il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente. Le decisioni di questa corte che interpretano in maniera estensiva il concetto di danno alla persona fino a comprendervi il diritto all'abitazione si risolvono in mere affermazioni di principio sull'astratta applicabilità di tale esimente anche in materia di abuso edilizio, posto che richiedono comunque un'indagine rigorosa sull'effettiva

Tea



sussistenza dei requisiti dell'esimente, i quali requisiti difficilmente o eccezionalmente sono stati riscontrati nel caso concreto (cfr ad esempio Cass 19811 del 2006). In definitiva, pur aderendo in questa materia ad un'interpretazione lata del concetto di danno alla persona, difficilmente nella prassi sarebbe configurabile l'inevitabilità del pericolo

Nella fattispecie i prevenuti non hanno neppure indicato le ragioni per le quali non hanno potuto chiedere il permesso di costruire per ampliare l'unità abitativa benché abbiano investito risorse economiche nella realizzazione di un avancorpo

Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in € 500,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.186 del 2000

P.Q.M.
LA CORTE

Letto l'art. 616 c.p.p.

DICHIARA

Inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e singolarmente al versamento della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso in Roma il 26 giugno del 2008

Il consigliere estensore

Ciro Petti

Il Presidente

Guido de Maio

